



VIA FIORENZUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO DAL MESE DI GIUGNO 2016:

CORSO PER **ADDETTI ANTINCENDIO**

CORSO PER **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**

CORSO PER **HACCP**



IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

SOSTANZE OTOTOSSICHE:
l'aggravio di rischio da esposizione al rumore.

PRIVACY: la figura del Responsabile della protezione dei dati.

R.O.A.: la prevenzione dai rischi.

ROA: Si è tenuto ad Empoli nel mese di aprile 2016, il corso di formazione "Il portale agenti fisici e la valutazione dei rischi da agenti fisici: stato attuale e ipotesi di sviluppi futuri". Nell'intervento della D.ssa Pinto sono state riportate brevi indicazioni operative per effettuare la valutazione del rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali:

- Conoscenza delle sorgenti;
- Conoscenza delle modalità espositive;
- Esecuzione di misure;
- Esecuzione di calcoli;
- Confronto con i valori limite dell'Al. XXXVII del T.U. 81/08.

Le sorgenti "giustificabili" che non necessitano di una valutazione più dettagliata in quanto intrinsecamente sicure, sono:

- Sorgenti di radiazioni ottiche che non danno luogo ad esposizioni ali da presentare rischi per la salute e la sicurezza;
- Sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti.

SOSTANZE OTOTOSSICHE: Il documento Inail "La valutazione del rischio rumore" segnala che attraverso la valutazione del rischio è necessario "esaminare accuratamente le fasi lavorative in cui sia possibile riscontrare una qualche corrispondenza tra la presenza di rumore, **sostanze ototossiche** vibrazioni e componenti compulsive". Ci soffermeremo sulle sostanze ototossiche. Per sostanza ototossica si intende quella che "può danneggiare le strutture e/o la funzione dell'orecchio interno (apparato uditivo e vestibolare) e le vie neurali collegate", "l'effetto combinato delle sostanze chimiche ototossiche, per inalazione o per contatto cutaneo, e dell'esposizione al rumore è particolarmente dannoso per l'udito". La presenza di tali sostanze genera "uno stato anormale dell'orecchio interno, rendendolo particolarmente vulnerabile ai danni meccanici dovuti al rumore". Le sostanze ototossiche si dividono in "non occupazionali" (quali ad esempio alcuni farmaci) e "occupazionali", quali:

- Solventi
- Metalli
- Asfissianti

Anche "molti prodotti chimici utilizzati in agricoltura sono potenzialmente ototossici".

Occorre poi ricordare che tra le sostanze non occupazionali che presentano rischi di ototossicità vi sono il fumo di sigaretta e l'alcool.

E' importante sottolineare che non esistono nella normativa dei valori limiti di concentrazione, ma è comunque necessario nel momento in cui si affronta la valutazione del rischio da esposizione a rumore, tenere conto della presenza di queste sostanze onde poter eventualmente abbassare la soglia nociva di rumore.

PRIVACY: Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati (n. 679/2016) ha posto particolare attenzione alla designazione del **Responsabile della protezione dei dati**. L'articolo 37 recita in tal senso: "1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogni qualvolta:

- a) Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10."

La designazione non si applica ai trattamenti in essere a fronte del periodo di grazia concesso fino al 24 maggio 2018. E' però indiscusso che appare opportuno iniziare sin da ora la predisposizione delle misure necessarie ad assolvere l'obbligo di legge, in quanto tutti i nuovi trattamenti rientranti dell'articolo citato devono necessariamente essere sottoposti al vaglio del responsabile della protezione dei dati.

